

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013
332/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO DI GAS
PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE NAZIONALE INTERCONNESSI CON L'ESTERO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas (di seguito: DCO 270/2013/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- il testo del "Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems" (di seguito: CAM NC) definito nel processo di Comitologia presieduto dalla Commissione Europea, come pubblicato nel registro pubblico del Consiglio dell'Unione Europea, rif. 9817/13.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- l'Autorità, con il DCO 270/20123/R/gas, ha illustrato i propri orientamenti in merito alle modifiche da apportare alla vigente regolazione in materia di requisiti per l'accesso al servizio di trasporto e criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti interconnessi con l'estero sulla base del mutato quadro normativo europeo, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al CAM NC;
- il CAM NC si applica, con decorrenza 1 novembre 2015, alla capacità esistente presso i punti di interconnessione tra sistemi entry-exit degli Stati membri UE (per l'Italia: Gorizia-Sempeter e Tarvisio-Arnoldstein), nonché alle interconnessioni con paesi non-UE se così deciso dalle autorità di regolazione interessate; esso prevede tra l'altro che:
 - a) una quota, se non già allocata, pari almeno al 20% della capacità tecnica sia resa disponibile per il conferimento di prodotti di breve durata e medio termine (in particolare il 10% per prodotti fino a cinque anni termici e il 10% per prodotti trimestrali);
 - b) le quote, di cui alla precedente lettera a), possano essere aumentate previa consultazione dei soggetti interessati dalle autorità di regolazione interessate;
- nel DCO 270/2013/R/gas, l'Autorità ha prospettato l'opportunità di anticipare l'efficacia di alcune disposizioni del CAM NC rispetto alla data dell'1 novembre 2015, in considerazione dei vantaggi concorrenziali che esso presenta con la rimozione delle barriere all'accesso secondo criteri armonizzati a livello europeo; a tale fine, ne è stata prospettata l'applicazione già dal prossimo conferimento di capacità per periodi pluriennali, anche al fine di non sottrarre con il conferimento pluriennale la quota di capacità da conferire secondo le regole del CAM NC;
- inoltre, con il medesimo DCO 270/2013/R/gas, l'Autorità ha prospettato, in relazione alle previsioni sopra richiamate, relative alla quota di capacità da riservare per periodi di breve e medio termine, l'opportunità:
 - a) di non prevederne l'applicazione nei punti di Mazara del Vallo e Gela in quanto non sussistono, relativamente a tali punti, le ragioni di natura concorrenziale individuate dalla normativa europea;
 - b) di non prevedere un aumento rispetto ai valori minimi stabiliti dal CAM NC delle predette quote di capacità in considerazione che l'introduzione di meccanismi di risoluzione delle congestioni definiti dalla normativa europea, e le cui modalità di applicazione sono prospettate nel medesimo DCO 270/2013/R/gas, consentano comunque di prevenire fenomeni di capacity hoarding e di rendere disponibile la capacità eventualmente non utilizzata anche per periodi di breve termine;
- in relazione a quanto prospettato al precedente punto è stato fissato un termine per la trasmissione delle eventuali osservazioni anticipato rispetto al termine stabilito in relazione agli altri orientamenti espressi nel DCO 270/2013/R/gas, al fine di consentire di adottare il relativo intervento in tempo utile per il prossimo conferimento;

- nell'ambito del processo di consultazione si è riscontrata una generale condivisione sulla proposta di cui al punto precedente, ad eccezione di un operatore che non ha ritenuto condivisibile l'opportunità dell'anticipo prospettato, stante la disponibilità di strumenti per l'importazione di gas con contratti di breve termine e in considerazione che le congestioni contrattuali, anche qualora dovessero verificarsi, potrebbero essere efficacemente gestite con i meccanismi di risoluzione delle congestioni previsti dall'1 ottobre 2013; inoltre il medesimo operatore ha evidenziato l'esigenza di mantenere meccanismi di priorità di allocazione per i contratti di importazione esistenti con particolare riferimento ai punti di entrata di Mazara del Vallo e Gela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti espressi nel DCO 270/2013/R/gas e richiamati in motivazione che prevedono che, già a partire dalle prossime procedure di conferimento per periodi pluriennali, una quota della capacità di trasporto presso i punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero, diversi da Mazara del Vallo e Gela, sia riservata ai conferimenti per periodi di breve durata

DELIBERA

1. che le capacità di trasporto conferibili da Snam rete Gas nell'ambito delle procedure di conferimento relative al quinquennio 2015/2016 – 2019/2020, siano pari, per i punti di entrata della rete di trasporto nazionale interconnessi con l'estero di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia:
 - a) per gli anni termici da 2015/2016 a 2017/2018, alla differenza fra la capacità disponibile e il minor valore fra la capacità disponibile ed il 10% della capacità tecnica;
 - b) per gli anni termici 2018/2019 e 2019/2020, alla differenza fra la capacità disponibile e il minor valore fra la capacità disponibile ed il 20% della capacità tecnica;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni